

A TUTTE LE IMPRESE EDILI

AI LORO CONSULENTI

Circolare n. 07/2020

Vicenza li, 19/10/2020

**OGGETTO: VARIAZIONE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE.
 NUOVE DISPOSIZIONI IN VIGORE DAL 01 OTTOBRE 2020.**

Per effetto di quanto previsto dall'accordo del 19 novembre 2019, sottoscritto da tutte le parti costituenti e, a seguito del rinnovo del C.C.N.L. Edilizia Industria del 18 luglio 2018, **a decorrere dal 1° ottobre 2020** (e quindi con effetto dalle denunce contributive relative al mese di ottobre 2020), le aliquote di contribuzione subiscono le seguenti variazioni:

- Variazione del “Contributo Fondo Sanitario Nazionale” dallo **0,350%** allo **0,600%**.
- Decade il “Contributo Sanitario” dello **0,250%**.

Si evidenzia che tali modifiche di contribuzione non comportano alcuna variazione della contribuzione complessiva dovuta dalle Imprese.

Pertanto le Imprese - oltre a calcolare i contributi e le ritenute fiscali sull'intera retribuzione comprensiva di un accantonamento pari al 18,50% o alle relative aliquote previste in caso di malattia o infortunio - sono tenute, a partire **dal 1° ottobre 2020**, ad effettuare i seguenti versamenti alla Cassa Edile di Vicenza:

ACCANTONAMENTI

- A - **14,20%** Accantonamento netto per gratifica natalizia e ferie.
- B - Accantonamento relativo a malattia od infortunio da versare alla Cassa Edile di Vicenza nella misura prevista dalle vigenti disposizioni.

CONTRIBUTI - da calcolarsi sulla paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, E.D.R. 31.7.92, per le ore di lavoro ordinario prestato e il trattamento economico per le festività (escluso 4 novembre)

C - 4,430%	Anzianità Professionale Edile FNAPE.
D - 2,250%	Contributo Funzionamento Cassa Edile. (0,375% a carico dell'operaio); (1,875 a carico dell'impresa)
F - 0,300%	Contributo Funzionamento Comitato Paritetico Territoriale.
G - 0,500%	Contributo Finanziamento “Centro Edile A. Palladio”.

H - 0,095%	Contributo Fondo integrativo vestiario ed assistenze varie.
I - 0,055%	Contributo Finanziamento R.L.S.T.
L - 0,440%	Quote nazionali di adesione contrattuale. (0,220% a carico dell'operaio) (0,220% a carico dell'impresa)
M - 1,120%	Quote provinciali di adesione contrattuale. (0,620% a carico dell'operaio) (0,500% a carico dell'impresa); per le imprese aderenti a Confindustria Vicenza, detto contributo è ridotto allo 0,150%.
N - 0,500%	Contributo A.N.C.E. dovuto dagli aderenti alla Sezione Costruttori Edili di Confindustria Vicenza. (1)
O - 1,300%	Contributo A.N.C.E. dovuto dalle Imprese aderenti all'ANCE operanti in regime di "fuori provincia" e non aderenti a Confindustria Vicenza.
P - 3,868%	Contributo per la formazione professionale, dovuto dalle Imprese di fornitura di lavoro temporaneo. (2)
Q - 0,300%	Contributo per le sospensioni di lavoro, dovuto dalle Imprese di fornitura di lavoro temporaneo. (2)
R - 0,600%	Contributo Fondo Sanitario Nazionale.
S - 0,200 %	Contributo Fondo Prepensionamenti.
T - 0,100%	Contributo incentivo all'occupazione.

(1) A decorrere dal 1° gennaio 1997 il contributo A.N.C.E. non viene più versato tramite I.N.A.I.L. e non compare pertanto come elemento per il calcolo del premio anticipato.

(2) Ai sensi dell'accordo sindacale nazionale del 10 settembre 2003.

Riassumendo, le Imprese devono versare alla Cassa Edile di Vicenza, oltre beninteso il 14,20% e l'importo relativo a malattia od infortunio nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni, i seguenti contributi:

1) 9,640%	se aderenti alla Sezione Costruttori Edili di Confindustria Vicenza, in quanto l'Associazione stessa provvede alla corresponsione parziale (0,350%) della quota provinciale di adesione contrattuale a carico del datore di lavoro.
2) 9,140%	se aderenti a Confindustria Vicenza, con inquadramento in Sezioni diverse dalla Sezione Costruttori Edili in quanto l'Associazione stessa provvede alla corresponsione parziale (0,350%) della quota provinciale di adesione contrattuale a carico del datore di lavoro.
3) 9,490%	se non aderenti a Confindustria Vicenza.
4) 10,790%	se Imprese aderenti all'A.N.C.E. operanti in regime di "fuori provincia" e non aderenti a Confindustria Vicenza.
5) 12,858%	se Imprese di fornitura di lavoro temporaneo.

LA QUOTA DI CONTRIBUTO A CARICO DEI LAVORATORI (l'1,215% da calcolarsi sulla paga base di fatto - indennità di contingenza – indennità territoriale di settore - E.D.R. 31-7-92)

DEVE ESSERE TRATTENUTA DAL DATORE DI LAVORO AD OGNI SINGOLO PERIODO DI PAGA.

Il suddetto contributo è da assoggettare ad IRPEF e pertanto è da trattenere al netto.

Si ricorda inoltre che a seguito di quanto stabilito dal Decreto 27 ottobre 2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, **a decorrere dal periodo di paga del mese di Gennaio 2012**, la parte di aliquota “Contributo funzionamento Cassa Edile” destinata ad erogare ai lavoratori prestazioni sanitarie ed assistenziali, viene determinata annualmente a consuntivo e calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell’art. 24 del vigente C.C.N.L.

Il versamento del 14,20%, dei relativi contributi e dell’importo netto per malattia od infortunio, unitamente al modello unico telematico di denuncia (M.U.T.) dovrà pervenirci entro e non oltre le seguenti scadenze:

MUT	entro il	MUT	entro il
gennaio	28 febbraio	febbraio	31 marzo
marzo	30 aprile	aprile	31 maggio
maggio	30 giugno	giugno	31 luglio
luglio	31 agosto	agosto	30 settembre
settembre	31 ottobre	ottobre	30 novembre
novembre	31 dicembre	dicembre	31 gennaio

In caso di pagamento effettuato oltre le suindicate scadenze, saranno applicate penalità **calcolate in ragione d’anno nella misura pari al 50% di quella minima individuata dall’INPS nei casi di omissione contributiva.**

Agli operai dipendenti da Imprese inadempienti, anche in parte, agli obblighi contributivi o comunque in posizione debitoria verso la Cassa Edile, **verrà sospesa l’erogazione delle integrazioni o assistenze previste a loro favore.**

Contiamo sulla collaborazione delle Imprese e siamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Distinti saluti.

LA DIREZIONE



TRATTAMENTO ECONOMICO PER LE FESTIVITA' RESIDUE

Capodanno (1° gennaio), Epifania (6 gennaio), Lunedì di Pasqua, Anniversario Liberazione (25 aprile), Festa del lavoro (1° maggio), Festa della Repubblica (2 Giugno), Assunzione (15 Agosto), Ognissanti (1° Novembre), Immacolata (8 Dicembre), Santo Natale (25 Dicembre), S. Stefano (26 Dicembre), S. Patrono.

Il trattamento economico per le festività residue, spettante all'operaio anche se ammalato od infortunato, è corrisposto direttamente dall'Impresa.

Sulle somme suddette dovranno essere versati alla Cassa Edile di Vicenza sia l'accantonamento del 14,20% che i relativi contributi.

Il trattamento economico per la festività soppressa del 4 novembre, spettante all'operaio anche se ammalato od infortunato, è corrisposto direttamente dall'Impresa con 8 ore della retribuzione con l'esclusione del 18,50%.

INPS - VERSAMENTI CONTRIBUTIVI IN CASSA EDILE - L. 1.6.1991 n.166

La legge in oggetto conferma l'obbligo di assoggettamento a contributi delle somme a carico del datore di lavoro e del lavoratore versate in Cassa Edile, nella misura del 15% del loro ammontare.

Per la provincia di Vicenza tale obbligo contributivo concerne in particolare le somme versate a titolo di: contributo istituzionale di funzionamento Cassa Edile (2,250% complessivo, calcolato sui primi quattro elementi della retribuzione, di cui lo 0,375% a carico del lavoratore e l'1.875% a carico del datore del lavoro); contributo per l'anzianità professionale edile ordinaria (4,430% calcolato sui primi quattro elementi della retribuzione, tutto a carico della ditta); contributo finanziamento integrativo Centro Edile "A. Palladio" (0,500% calcolato sui primi quattro elementi della retribuzione, tutto a carico della ditta); contributo fondo integrativo vestiario e assistenze varie (0,095% calcolato sui primi quattro elementi della retribuzione, tutto a carico della ditta); contributo Fondo Pre pensionamenti (0,200% calcolato sui primi quattro elementi della retribuzione, tutto a carico della ditta); contributo per l'incentivo all'occupazione (0,100% calcolato sui primi quattro elementi della retribuzione, tutto a carico della ditta).

La determinazione della base imponibile complessiva ai fini del calcolo dei contributi INPS può essere fatta in via breve anche sommando alla retribuzione imponibile del mese l'importo derivante dalla moltiplicazione dei primi quattro elementi della retribuzione per il coefficiente percentuale **0,76125%**.

**TRATTAMENTO ECONOMICO DOVUTO AGLI OPERAI DURANTE LE ASSENZE
DAL LAVORO PER INFORTUNIO E MALATTIA E RELATIVO ACCANTONAMENTO
PRESSO LA CASSA EDILE DI VICENZA**

INFORTUNIO	TRATTAMENTO ECONOMICO	ACCANTONAMENTO NETTO PRESSO LA C.E.
a) giorno nel quale è avvenuto l'infortunio	Intera retribuzione compreso il 18,50% + 4,95% per riposi annui, per le ore di lavoro effettuate sino al momento dell'infortunio e per le restanti ore a completamento dell'orario giornaliero di cantiere	14,20%
b) primi tre giorni di calendario (compresa la domenica) successivi a quello dell'infortunio, anche se la guarigione avviene entro i 3 giorni di carenza (1)	60% della paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, E.D.R. 31.7.92 da versare direttamente all'operaio; intera percentuale del 18,50% + 2,97% per riposi annui	14,20%
c) giorni di infortunio successivi al terzo (2)		
percentuali compensative della gratifica natalizia e ferie nelle seguenti misure ridotte, calcolate sulla paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, E.D.R. 31.7.92 (retribuzione media giornaliera)		
-dal 4° al 90° giorno di infortunio	7,40%	5,70%
-dal 91° giorno fino a guarigione	4,60%	3,60%

(1) Se nei giorni di carenza, compresi quelli festivi, cade una delle festività residue, l'Impresa sarà tenuta ad erogare il trattamento economico previsto per dette festività dall'art. 18 del vigente ccnl, compreso l'accantonamento del 18,50% + 4,95% per riposi annui, mentre non dovrà corrispondere il trattamento di carenza del 60% né il relativo accantonamento del 18,50% + 2,97% per riposi annui.

(2) L'indennità giornaliera dell'Inail per inabilità temporanea assoluta viene erogata dall'Istituto anche per le giornate festive. In presenza di tale prestazione dell'Inail l'Impresa è tenuta ad erogare all'operaio il trattamento economico integrativo di cui all'art.28 del vigente ccnl, il quale prevede appunto tale erogazione per tutte le giornate indennizzate dall'Inail. La contestuale erogazione della prestazione economica da parte dell'Inail e dell'integrazione da parte dell'Impresa realizza l'adempimento dell'obbligo della corresponsione all'operaio infortunato o affetto da malattia professionale del trattamento per le festività previsto dall'art. 2 della legge 31.3.1954 n° 90.

Si ricorda infatti che ai sensi dell'art. 125 del Testo Unico sugli infortuni di cui al D.P.R. n° 1124 del 30.6.1965, le indennità erogate dall'Inail assorbono o sostituiscono, fino alla concorrenza del loro ammontare, le indennità che devono essere direttamente corrisposte per legge o per contratto collettivo dal datore di lavoro al lavoratore in caso di infortunio o malattia professionale. Se, peraltro, la festività cade di domenica l'Impresa dovrà inoltre erogare all'operaio assente per infortunio o malattia professionale il trattamento per le festività previsto dall'art. 2 della legge 31.3.1954 n° 90 secondo i criteri stabiliti dall'art. 18 del vigente ccnl. Pertanto l'Impresa, oltre agli accantonamenti riproporzionati al 7,40% o al 4,60% sarà tenuta anche all'accantonamento del 18,50% sul trattamento per festività più il pagamento del 4,95% per riposi annui.

MALATTIA	TRATTAMENTO ECONOMICO	ACCANTONAMENTO NETTO PRESSO LA C.E.
a)primi tre giorni di malattia	18,50%	14,20%
b)giorni di malattia successivi al terzo		
-dal 4° al 20° giorno di malattia	18,50%	14,20%
-dal 21° giorno di malattia in poi	18,50%	14,20%

In caso di malattia l'Impresa è sempre tenuta a corrispondere per le festività residue il trattamento economico previsto dall'art. 18 del vigente ccnl, compreso l'accantonamento del 18,50%.

(1)

**IMPRESE ADERENTI ALLA SEZIONE COSTRUTTORI EDILI DI CONFINDUSTRIA
VICENZA**

Decorrenza 01 ottobre 2020

Contributi dovuti alla Cassa Edile di Vicenza da calcolarsi sulla paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, E.D.R. 31-7-92. (1) per le ore di lavoro ordinario prestato e il trattamento economico per le festività (escluso 4 novembre).

	IMPRESA	DIPEND.	TOTALE
Contributo funzionamento Cassa Edile	1,875 %	0,375 %	2,250 % (1)
Contributo FNAPE	4,430 %	%	4,430 % (1)
Contributo funzionamento C.P.T.	0,300 %	%	0,300 % (1)
Contributo Fin.Int. C.Edile A.Palladio	0,500 %	%	0,500 % (1)
Contributo Fondo integr.vest.e.ass.varie	0,095 %	%	0,095 % (1)
Contributo finanziamento R.L.S.T.	0,055 %	%	0,055 % (1)
Quote nazionali di adesione contrattuale	0,220 %	0,220 %	0,440 % (1)
Quote provinciali di adesione contrattuale	0,150 %	0,620 %	0,770 % (1)
Contributo A.N.C.E. dovuto dagli aderenti alla Sezione Costruttori Edili dell'Associazione Industriali di Vicenza (*)	0,500 %	%	0,500 % (1)
Contributo Fondo Prepensionamenti	0,200 %	%	0,200 % (1)
Contributo incentivo all'occupazione	0,100 %	%	0,100 % (1)
Totali	8,425 %	1,215 %	9,640 % (1)
Contributo Fondo Sanitario operai	0,600 %	%	0,600 % (1)
Contributo Fondo Sanitario impiegati	0,260 %	%	0,260 % (1)

(*) A decorrere dal 1° gennaio 1997 il contributo A.N.C.E. non viene più versato tramite Inail e non compare pertanto come elemento per il calcolo del Premio anticipato.

- (a) - la quota di contributo a carico dei lavoratori (0,375% + 0,220% + 0,620%) da calcolarsi sempre come al punto (1) è da assoggettare ad IRPEF e pertanto è da trattenere dal netto.
- (b) - a decorrere dal periodo di paga gennaio 2012, la quota di “contributo funzionamento Cassa Edile”, a carico delle Imprese da assoggettare a ritenuta fiscale, viene determinata annualmente a consuntivo e calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell’art. 24 del vigente C.C.N.L.

(2)

IMPRESSE ADERENTI A CONFIDUSTRIA VICENZA CON INQUADRAMENTO IN SEZIONI DIVERSE DALLA “SEZIONE COSTRUTTORI EDILI”

Decorrenza 01 Ottobre 2020

Contributi dovuti alla Cassa Edile di Vicenza da calcolarsi sulla paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, E.D.R. 31-7-92 (1) per le ore di lavoro ordinario prestato e il trattamento economico per le festività (escluso 4 novembre).

	IMPRESA	DIPEND.	TOTALE
Contributo funzionamento Cassa Edile	1,875 %	0,375 %	2,250 % (1)
Contributo FNAPE	4,430 %		4,430 % (1)
Contributo funzionamento C.P.T.	0,300 %		0,300 % (1)
Contributo Fin.Int. C.Edile A. Palladio	0,500 %		0,500 % (1)
Contributo Fondo integr.vest.e ass. varie	0,095 %		0,095 % (1)
Contributo finanziamento R.L.S.T.	0,055 %		0,055 % (1)
Quote nazionali di adesione contrattuale	0,220 %	0,220 %	0,440 % (1)
Quote provinciali di adesione contrattuale	0,150 %	0,620 %	0,770 % (1)
Contributo Fondo Prepensionamento	0,200 %		0,200 % (1)
Contributo incentivo all'occupazione	0,100 %		0,100 % (1)
Totali	7,925 %	1,215 %	9,140 %
Contributo Fondo Sanitario operai	0,600 %	%	0,600 % (1)
Contributo Fondo Sanitario impiegati	0,260 %	%	0,260 % (1)

- (a) - la quota di contributo a carico dei lavoratori (0,375% + 0,220% + 0,620%) da calcolarsi sempre come al punto (1) è da assoggettare ad IRPEF e pertanto è da trattenere dal netto.
- (b) - a decorrere dal periodo di paga gennaio 2012, la quota di “contributo funzionamento Cassa Edile”, a carico delle Imprese da assoggettare a ritenuta fiscale, viene determinata annualmente a consuntivo e calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell’art. 24 del vigente C.C.N.L.

(3)

IMPRESE NON ADERENTI A CONFINDUSTRIA VICENZA

Decorrenza 01 Ottobre 2020

Contributi dovuti alla Cassa Edile di Vicenza da calcolarsi sulla paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, E.D.R. 31-7-92 (1) per le ore di lavoro ordinario prestato e il trattamento economico per le festività (escluso 4 novembre).

	IMPRESA	DIPEND.	TOTALE
Contributo funzionamento Cassa Edile	1,875 %	0,375 %	2,250 % (1)
Contributo FNAPE	4,430 %		4,430 % (1)
Contributo funzionamento C.P.T.	0,300 %		0,300 % (1)
Contributo Fin.Int. C.Edile A. Palladio	0,500 %		0,500 % (1)
Contributo Fondo integr.vest.e ass. varie	0,095 %		0,095 % (1)
Contributo finanziamento R.L.S.T.	0,055 %		0,055 % (1)
Quote nazionali di adesione contrattuale	0,220 %	0,220 %	0,440 % (1)
Quote provinciali di adesione contrattuale	0,500 %	0,620 %	1,120 % (1)
Contributo Fondo Pre pensionamento	0,200		0,200 % (1)
Contributo incentivo all'occupazione	0,100 %		0,100 % (1)
Totali	8,275 %	1,215 %	9,490
Contributo Fondo Sanitario operai	0,600 %	%	0,600 % (1)
Contributo Fondo Sanitario impiegati	0,260 %	%	0,260 % (1)

- (a) - la quota di contributo a carico dei lavoratori (0,375% + 0,220% + 0,620%) da calcolarsi sempre come al punto (1) è da assoggettare ad IRPEF e pertanto è da trattenere dal netto.
- (b) - a decorrere dal periodo di paga gennaio 2012, la quota di “contributo funzionamento Cassa Edile”, a carico delle Imprese da assoggettare a ritenuta fiscale, viene determinata annualmente a consuntivo e calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell’art. 24 del vigente C.C.N.L.

(4)

**IMPRESA ADERENTI ALL'A.N.C.E. OPERANTI IN REGIME DI "FUORI PROVINCIA"
E NON ADERENTI A CONFINDUSTRIA VICENZA**

Decorrenza 01 Ottobre 2020

Contributi dovuti alla Cassa Edile di Vicenza da calcolarsi sulla paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, E.D.R. 31-7-92. (1) per le ore di lavoro ordinario prestato e il trattamento economico per le festività (escluso 4 novembre).

	IMPRESA	DIPEND.	TOTALE
Contributo funzionamento Cassa Edile	1,875 %	0,375 %	2,250 % (1)
Contributo FNAPE	4,430 %		4,430 % (1)
Contributo funzionamento C.P.T.	0,300 %		0,300 % (1)
Contributo Fin.Int. C.Edile A.Palladio	0,500 %		0,500 % (1)
Contributo Fondo integr.vest.e ass. varie	0,095 %		0,095 % (1)
Contributo finanziamento R.L.S.T.	0,055 %		0,055 % (1)
Quote nazionali di adesione contrattuale	0,220 %	0,220 %	0,440 % (1)
Quote provinciali di adesione contrattuale	0,500 %	0,620 %	1,120 % (1)
Contributo A.N.C.E. dovuto dalle Imprese aderenti all'A.N.C.E. operanti in regime di "fuori provincia" e non aderenti all'Associazione Industriali di Vicenza.	1,300 %		1,300 % (1)
Contributo Fondo Prepensionamento	0,200 %		0,200 % (1)
Contributo incentivo all'occupazione	0,100 %		0,100 % (1)
Totali	9,575 %	1,215 %	10,790 %
Contributo Fondo Sanitario operai	0,600 %	%	0,600 % (1)
Contributo Fondo Sanitario impiegati	0,260 %	%	0,260 % (1)

- (a) - la quota di contributo a carico dei lavoratori (0,375% + 0,220% + 0,620%) da calcolarsi sempre come al punto (1) è da assoggettare ad IRPEF e pertanto è da trattenere dal netto.
- (b) - a decorrere dal periodo di paga gennaio 2012, la quota di “contributo funzionamento Cassa Edile”, a carico delle Imprese da assoggettare a ritenuta fiscale, viene determinata annualmente a consuntivo e calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell’art. 24 del vigente C.C.N.L.

(5)

IMPRESE DI FORNITURA DI LAVORO TEMPORANEO

Decorrenza 01 Ottobre 2020

Contributi dovuti alla Cassa Edile di Vicenza da calcolarsi sulla paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, E.D.R. 31-7-92 (1) per le ore di lavoro ordinario prestato e il trattamento economico per le festività (escluso 4 novembre).

	IMPRESA	DIPEND.	TOTALE
Contributo funzionamento Cassa Edile	1,875 %	0,375 %	2,250 % (1)
Contributo A.P.E. ordinaria	4,430 %		4,430 % (1)
Contributo Fondo integr.vest.e ass. varie	0,095 %		0,095 % (1)
Contributo finanziamento R.L.S.T.	0,055 %		0,055 % (1)
Quote nazionali di adesione contrattuale	0,220 %	0,220 %	0,440 % (1)
Quote provinciali di adesione contrattuale	0,500 %	0,620 %	1,120 % (1)
Contributo per la formazione professionale	3,868 %		3,868 % (1)
Contributo per le sospensioni di lavoro	0,300 %		0,300 % (1)
Contributo Fondo Prepensionamento	0,200 %		0,200 % (1)
Contributo incentivo all'occupazione	0,100 %		0,100 % (1)
Totali	11,643 %	1,215 %	12,858 %
Contributo Fondo Sanitario operai	0,600 %	%	0,600 % (1)
Contributo Fondo Sanitario impiegati	0,260 %	%	0,260 % (1)

- (a) - la quota di contributo a carico dei lavoratori (0,375% + 0,220% + 0,620%) da calcolarsi sempre come al punto (1) è da assoggettare ad IRPEF e pertanto è da trattenere dal netto.
- (b) - a decorrere dal periodo di paga gennaio 2012, la quota di “contributo funzionamento Cassa Edile”, a carico delle Imprese da assoggettare a ritenuta fiscale, viene determinata annualmente a consuntivo e calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell’art. 24 del vigente C.C.N.L.